

===== Allegato "D" al n. 8424 di raccolta
===== STATUTO =====
===== STATUTO =====
===== DEL CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE =====
===== E LA TUTELA =====
===== "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA" =====
===== A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA =====

===== Art.1 =====
===== Costituzione e denominazione =====

A tutti gli effetti di legge, è costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, un consorzio volontario, che assume la denominazione "Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita IGP", d'ora in poi "Consorzio".

===== Art.2 =====
===== Sede =====

Il Consorzio ha la sua sede legale in Comune di Margherita di Savoia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria deliberazione, trasferire la sede legale ed istituire sedi secondarie di rappresentanza in Italia ed all'estero, qualora ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi consortili.

===== Art.3 =====
===== Durata =====

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2100 dalla data della sua costituzione.

Alla scadenza, la durata potrà, essere prorogata dall'Assemblea in sede straordinaria dei soci.

===== Art.4 =====
===== Oggetto e scopi =====

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone di:

a) assicurare la funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA" IGP, ai sensi e nel rispetto dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/99;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali;

c) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tut-



la delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza; =====

d) gestire il contrassegno della cipolla bianca "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA I.G.P." adottato dal Consorzio quale segno distintivo della IGP di cui all'art. 9 del disciplinare di produzione; =====

e) istituire e gestire, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea e di quanto disciplinato nel regolamento interno (Art.32 dell'allegato Statuto), un marchio consortile che identifichi figurativamente l'appartenenza dei singoli associati al Consorzio; =====

f) promuovere tutte quelle iniziative che sono ritenute idonee per favorire il costante miglioramento varietale della cipolla, della tecnica colturale e delle fasi di post-raccolta; ==

g) perseguire l'applicazione del Disciplinare di Produzione della cipolla bianca e promuovere il suo adeguamento ad eventuali nuove esigenze di produzione, varietà, preparazione del prodotto, se dovessero ritenersi necessarie, previa approvazione da parte dell'U.E. per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; =====

h) fornire-assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine della cipolla "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA" IGP, oggetto di tutela, in Italia ed all'estero; =====

i) partecipare o aderire ad Enti ed Istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio; =====

j) costituire o assumere partecipazioni in organismi o società di qualsiasi tipo che abbiano come finalità sociali la promozione e la valorizzazione della cipolla "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA" IGP; =====

k) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente; =====

l) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Cipolla bianca di Margherita", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP "Cipolla bianca di Margherita", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore; =====

m) estendere in Italia ed all'Estero la conoscenza, la diffusione della IGP "Cipolla bianca di Margherita", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva; =====

n) operare la scelta dell' organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012; =====

o) vigilare sull'osservanza delle norme previste dal presente atto e dell'allegato Statuto. =====

Il consorzio non potrà svolgere alcuna attività di intermediazione mobiliare (S.I.M.) di cui alla legge 02.01.1991 n. 1, né potrà assumere veste di intermediario abilitato di cui alla legge 05.07.1991 n. 197. =====

===== **Art.5** =====

===== **Marchio consortile** =====

Il Consorzio non è dotato di un marchio consortile. Esso potrà essere istituito previo invio dello stesso al competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della verifica della sua conformità alla normativa vigente in materia. Il marchio consortile non coinciderà con quello della denominazione di cui al disciplinare di produzione registrato con il Reg. UE n. 1865 del 07 ottobre 2015, GUUE L 275 del 20 ottobre 2015. =====

===== **Art.6** =====

===== **Soci** =====

E' ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2, lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica. =====

Per la filiera "Ortofrutticoli e cereali e cereali non trasformati", come previsto dall'art. 2, lett. B), del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414, così come modificato dal D.M. 04 luglio 2012, le categorie sono le seguenti: =====

b1) produttori agricoli; =====

b2) confezionatori

b2) imprese di lavorazione. =====

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art. 3 e art. 4, lett. B) del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61413. =====

Nello specifico alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66% mentre il restante 34% alla categoria dei confezionatori. Le imprese di lavorazione non possono aderire al Consorzio, poiché per la denominazione oggetto di tutela da parte del consorzio, non è prevista alcuna fase di lavorazione/trasformazione, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di produzione registrato. =====

I soggetti di cui alle categorie devono essere tutti iscritti



all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione. =====
I soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l'iscrizione in forma scritta al CDA, facendo riferimento alla categoria o categorie, alle quali vogliono essere iscritti nel libro soci, specificando le seguenti informazioni: =====

- Dati anagrafici; =====
- Attività svolta: produttore agricolo, confezionatore; =====
- Ubicazione ed estensione dei terreni agricoli compresi nella zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario;
- Ubicazione dei locali adibiti al confezionamento; =====

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve essere indicato: =====

- La denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita IVA; =====
- La carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive. =====

L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente statuto, viene decisa con giudizio motivato dal CDA, entro 30 giorni, che ne dà comunicazione all'interessato. ----
L'eventuale rigetto della stessa può essere impugnata dal soggetto richiedente, nello stesso termine previsto per l'accoglimento della stessa, dinanzi al Collegio Arbitrale, fatta sempre salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. =====

===== Art.7 =====

Quote di adesione al Consorzio ed elettorato attivo e passivo dei soci =====

La quota di ammissione al Consorzio è stabilita *una tantum* per entrambe le categorie rappresentate dai produttori agricoli e dai confezionatori. L'entità della quota sarà stabilita all'occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, che potrà aumentarla per le richieste di adesione successive all'approvazione del disciplinare di produzione e sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. =====
Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo, relativi all'ultima campagna produttiva conclusasi. =====

Per le ditte individuali l'elettorato attivo e passivo è esercitato dallo stesso titolare; per le associazioni e le società di qualsiasi tipo è esercitato dal rappresentante legale o da un delegato delle associazioni/società. =====

===== Art. 8 =====

Obblighi del socio =====

Il socio, oltre al conferimento destinato alla formazione del fondo comune, è obbligato: =====

a) a versare un contributo annuale che viene stabilito sulla base del prodotto controllato e certificato, per ogni singolo socio, relativo all'ultima campagna produttiva conclusasi, sulla base dei dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato. Detto contributo non può superare le rispettive percentuali di rappresentatività di cui ai DD.MM. del 12 aprile 2000, nn. 61413 e 61414; =====

b) a comunicare al Consorzio, nel caso di socio produttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, le variazioni della consistenza delle superfici destinate alla produzione di cipolla bianca di Margherita certificata; =====

c) a comunicare al Consorzio, nel caso di socio che rientra nella categoria dei confezionatori, qualsiasi modifica relativa al proprio centro di confezionamento. =====

Il socio inoltre è obbligato: =====

d) a non agire in modo da arrecare pregiudizio al Consorzio o alla I.G.P. "CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA". Inoltre, è fatto espresso divieto ai soci del Consorzio di fare uso, depositare, far depositare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, marchi o altri segni distintivi, nomi che possano in alcun modo evocare, richiamare e comunque confondersi no recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in alcun modo possano richiamare la Cipolla Bianca di Margherita IGP, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc., di questa denominazione. =====

Alla ripartizione dei costi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14, comma 15, della legge del 21 dicembre 1999, n. 526, si procederà ai sensi del D.M. 12 settembre 2000, n. 410. =====

===== Art. 9 =====

===== Sanzioni =====

A carico del socio che non adempie agli obblighi in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/12 sono da riferirsi le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 297 del 19/11/2004, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. =====

===== Art.10 =====

===== Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde in caso di: =====

a) morte; =====

b) cassazione dell'attività o trasferimento dell'azienda e/o dell'attività; =====

c) recesso; =====

d) esclusione. =====

===== Art.11 =====



===== **Morte del socio** =====

Nel caso di morte del socio, gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere, con apposita domanda, di diventare soci del Consorzio. =====

===== **Art.12** =====

===== **Recesso** =====

E' facoltà del socio recedere in qualsiasi momento dal Consorzio. =====

Possono essere cause di recesso, a titolo di esempi non esauritivi: =====

- a) la proroga della sua durata; =====
- b) l'aumento del contributo annuale in misura superiore al 10% (dieci per cento); =====
- c) la richiesta di ulteriori prestazioni pecuniarie; =====
- d) l'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni; =====
- e) il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto. =====

Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata e diviene efficace nel momento in cui il Consorzio ne ha conoscenza. ==
Il socio receduto rimane obbligato ad adempiere tutti gli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso. =====

===== **Art.13** =====

===== **Esclusione** =====

L'esclusione del socio può essere decisa in caso di: =====

- a) gravi inadempimenti delle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto; =====
- b) comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio ovvero lesivi dal prestigio dello stesso. =====

L'esclusione è decisa con deliberazione motivata dal Consiglio di Amministrazione, dopo avere ascoltato l'interessato. =
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua ricezione. Entro lo stesso termine il socio può proporre ricorso davanti al Collegio Arbitrale. =====

E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria. =====

===== **Art.14** =====

===== **Organi del Consorzio** =====

Sono organi del consorzio: =====

- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione: =====
- c) il Presidente; =====
- d) il Collegio Sindacale; =====

===== **Art.15** =====

===== Convocazione dell'Assemblea =====

L'Assemblea è convocata dagli amministratori con avviso da spedire al domicilio del Consorziato, risultante dal libro dei consorziati, con lettera raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica certificata annotata nel libro soci, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. =====
Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. =====
Oltre alle modalità predette, l'avviso può anche essere pubblicizzato anche su un giornale quotidiano a diffusione regionale e affissione nella sede del Consorzio, delle Associazioni dei produttori e delle Cooperative socie. =====
L'Assemblea deve essere inoltre convocata senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del fondo consortile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. =====
Possono partecipare all'Assemblea tutti i Consorziati in regola con il versamento delle quote e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio. =====

===== Art. 16 =====

===== Assemblea in sede ordinaria =====

L'assemblea in sede ordinaria delibera: =====

- a) sull'approvazione del rendiconto annuale; =====
- b) sulla nomina degli amministratori; =====
- c) sulla nomina del Collegio Sindacale e del loro presidente; =====
- d) sulla misura del contributo annuale; =====
- e) sulla richiesta di ulteriori erogazioni pecuniarie da parte dei soci; =====
- f) sul contenuto del regolamento interno; =====
- g) sull'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Possono intervenire all'assemblea tutti i consorziati che siano iscritti nel libro dei soci che siano in regola col versamento della quota di partecipazione consortile, e che siano regolarmente iscritti all'organismo di controllo autorizzato. =====

Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento annuale e i soci regolarmente iscritti all'organismo di controllo autorizzato. =====

Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro socio. La delega deve essere conferita per iscritto e deve specificare l'assemblea per la quale è conferita ed il nome del rappresentante. La sottoscrizione del rappresentato deve essere autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui delegata. A nessun consorziato possono essere conferite più di due (2) deleghe. =====

Non è richiesta la previsione delle delega specifica dei singoli soci per le Cooperative di primo grado. =====

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in



prima convocazione quando siano intervenuti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati. =====

Essa delibera, in un caso e nell'altro, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. =====

===== **Art.17** =====

===== **Assemblea in sede straordinaria** =====

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati. =====

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: ===

1. modifica dello statuto, la quale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; =====
2. modifica del disciplinare di produzione, la quale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; ===
3. aumento del fondo consortile; =====
4. scioglimento anticipato del Consorzio e nomina dei liquidatori. =====

===== **Art.18** =====

===== **Modalità di votazione** =====

Le votazioni possono svolgersi: =====

- a) per alzata di mano, con prova e controprova; =====
- b) per appello nominale; =====
- c) a scheda segreta. =====

La scelta delle modalità di votazione spetta al Presidente dell'Assemblea, a meno che non ne venga fatta esplicita richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del fondo consortile. =====

Le votazioni che coinvolgono persone devono sempre essere a scheda segreta. =====

===== **Art.19** =====

===== **Invalidità delle deliberazioni** =====

Alle deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. =====

===== **Art.20** =====

===== **Consiglio di Amministrazione** =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove (9) consiglieri, di cui sei (6) in rappresentanza della categoria dei produttori agricoli, e tre (3) in rappresentanza della cate-

goria dei confezionatori, tutto nel rispetto delle rispettive percentuali di rappresentatività stabilite dai DD.MM. del 12 aprile 2000, nn. 61413 e 61414. =====

I Consiglieri solo eletti dall'Assemblea mediante votazione a scheda segreta. =====

Almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'elezione, ciascun interessato può depositare nella sede del Consorzio una lista di candidati della propria categoria. =====

Tali liste possono riportare non più di n. 10 (dieci) nominativi e ciascun candidato può figurare solo in una lista. ----

Le votazioni si svolgono utilizzando schede prestampate dal Consorzio in cui vengono menzionate, per ogni categoria, tutte le liste presentate riportanti i nomi dei relativi candidati. Per le società andrà indicato il nome della stessa e del suo rappresentante. =====

Ciascun elettore manifesta il proprio voto, per la sola categoria di appartenenza, contrassegnando i/il nominativi/o dei soci presenti nelle diverse liste presentate per la propria categoria di prodotto, per un numero massimo di n. 6 (sei) preferenze per i produttori primari e di n. 3 (tre) preferenze per soggetti addetti al confezionamento. =====

E' causa di nullità del voto la presenza sulla scheda di cancellature o di indicazioni difformi o non previste. =====

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per il numero di consiglieri eleggibili previsti per le diverse categorie. =====

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Gli amministratori decadono nei casi previsti dall'articolo 13 del presente statuto e per i rappresentanti delle Società anche nel caso di revoca della rappresentanza stessa. Si procede alla revoca degli amministratori sulla base di quanto disciplinato ex art. 2383 C.C. =====

Qualora dovesse venire a mancare uno dei consiglieri, si procederà ai sensi dell'art. 2386 C.C. =====

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio. =====

I Consiglieri possono percepire eventuali gettoni di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea. =====

In relazione ai particolari incarichi affidati e svolti dal Presidente è riconosciuto allo stesso, ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del C.C., un compenso in forma fissa la cui determinazione è demandata al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. =====

===== **Art.21** =====
===== **Poteri del Consiglio** =====

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. =====



In particolare il Consiglio: =====
a) elegge il Presidente e due Vicepresidenti, uno dei quali designato dai consiglieri di minoranza; =====
b) nomina eventuali Commissioni aventi specifici incarichi tecnici ed operativi; =====
c) predispone le relazioni ed i rendiconti da sottoporre all'Assemblea; =====
d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività del Consorzio;
e) decide l'ubicazione della sede legale e di eventuali uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero; =====
f) propone all'Assemblea il regolamento interno, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; =====
g) delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro decadenza, sul recesso e sull'esclusione; =====
h) delibera sulla misura del contributo annuale; =====
i) assume - e licenzia - il personale, ivi compreso un Direttore, determinandone i compiti, le mansioni ed i compensi;
j) nomina tecnici e consulenti; =====
k) effettua tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le operazioni finanziarie; =====
l) esercita tutti i poteri non riservati all'assemblea. =====

===== Art.22 =====

===== Riunioni del Consiglio =====

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata per iscritto presentata da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale. =====

Alla convocazione si provvede a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica certificata annotata, con almeno otto giorni di preavviso e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o mezzo equipollente, spedito almeno tre giorni prima della riunione. =====

Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. =====

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza più uno degli amministratori. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti. =====

===== Art.23 =====

===== Presidente =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché l'adozione, nei casi d'urgenza, delle necessarie misure, salvo riferirne appena possibile al Consiglio. =====

Al Presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive, con facoltà di nominare procuratori e rilasciare

procure. =====

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria, nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo. =====

Previa autorizzazione del Consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un Vicepresidente. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate da un Vicepresidente all'uopo delegato dal Consiglio. =====

===== **Art.24** =====

===== **Collegio Sindacale** =====

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di tre (3) membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due (2) supplenti, iscritti al Registro dei revisori di cui al D. Lgs. N. 88/1992. =====

I sindaci durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale. =====

===== **Art.25** =====

===== **Collegio Arbitrale** =====

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre (3) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bari. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta (90) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria. ===

===== **Art.26** =====

===== **Rendiconto** =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il rendiconto dal quale deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del Consorzio. = Nel caso in cui dal rendiconto risultino residui di gestione, gli stessi vanno riportati a nuovo e possono essere utilizzati solo per ridurre l'ammontare delle spese dell'esercizio successivo. Al rendiconto vanno allegati la "Nota integrativa" e la "Relazione" degli amministratori. =====

Il rendiconto è approvato dall'Assemblea dei soci in sede ordinaria. =====

===== **Art.27** =====



===== **Regolamento** =====

Il Consorzio non è dotato di un marchio consortile. In caso di sua costituzione e per disciplinare il suo uso, le discipline tecnico-amministrative, il rapporto tra i soci e più in generale il funzionamento del Consorzio, viene adottato dall'Assemblea dei soci un "Regolamento interno" che, per quanto di competenza, verrà sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. =====

===== **Art.28** =====

===== **Scioglimento del Consorzio** =====

Il Consorzio si scioglie: =====

- a) per decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo; =====
- c) per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'Assemblea; =====
- d) per decisione dell'Assemblea in sede straordinaria; =====
- e) per perdita dell'intero fondo consortile. =====

===== **Art.29** =====

===== **Liquidatori** =====

Verificatasi la causa di scioglimento vengono nominati i liquidatori dall'Assemblea in sede straordinaria dei soci o in, mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bari. =====

I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale. =====

L'Assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del Consorzio ed esercitino la medesima attività o ad opere di utilità sociale. L'Assemblea deciderà inoltre sulla sorte del marchio consortile. =====

===== **Art.30** =====

===== **Rinvio** =====

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale prevista in materia di Consorzi di Tutela. ==
Barletta, 28 dicembre duemilaquindici, nel mio studio in Via Pier delle Vigne 21. =====

Firmato: Giuseppe Castiglione - Giannino Antonio - De Feo
Francesco - =====

Francesca Paola Napoletano Notaio =====

Vi è l'impronta del sigillo. =====